

REGOLAMENTO (CEE) N. 767/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che fissa il prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 1° aprile 1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2233/88⁽⁶⁾ ha fissato, per la campagna lattiera 1988/1989, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte

scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

considerando che nel frattempo la situazione del mercato ha subito un'evoluzione determinata in particolare da una rapida diminuzione delle scorte di burro; che per evitare una ricostituzione di dette scorte appare opportuno ridurre il prezzo d'intervento del burro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1989, il prezzo d'intervento del burro è fissato a 306,94 ECU/100 kg nella Comunità a dieci e a 332,87 ECU/100 kg in Spagna.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. ROMERO HERRERA

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ Vedi pagina 134 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 265 del 12. 10. 1988, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1989.⁽⁵⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 34.